



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0026/TFNSD-2026-2027  
Registro procedimenti n. 0019/TFNSD/2026-2027

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.:

Amedeo Citarella - Presidente (Relatore)  
Serena Callipari - Componente  
Valentino Fedeli - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 agosto 2026, a seguito del ricorso proposto il 19.7.2026 dall'Avv. Renato Miele avverso la delibera assembleare del 22 giugno 2026 (comunicato ufficiale n. 255/A pubblicato il 22/6/2026) con la quale è risultato eletto Presidente federale il sig. dr. Giovanni Malagò, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri e l'ammissione dei candidati e, ancora, avverso il tacito silenzio-rifiuto della richiesta di accesso agli atti della documentazione relativa alla candidatura del sig. dr. Malagò, la seguente

### DECISIONE

#### FATTO

Con ricorso depositato in data 19 luglio 2026, l'Avv. Renato Miele chiedeva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, “*accertata la mancanza di tesseramento del dr. Malagò ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto FIGC alla data di presentazione della candidatura del 13/5/26, ovvero accertata la incompatibilità ai sensi dell'Art. 53, c. 16-ter, d. lgs 165/2001*” di “*dichiarare nulla l'ammissione della candidatura del dr. Giovanni Malagò alla presidenza federale ed annullare in via totale la delibera assembleare dell'elezione del Presidente Federale nella persona del sig. dr. Giovanni Malagò, compreso i verbali, le deliberazioni e le operazioni elettorali dell'assemblea tenutasi il 22 giugno 26, che hanno portato all'elezione del Presidente federale, nonché annullare tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri e l'ammissione dei candidati privi dei requisiti per l'annullamento dell'elezione del Presidente Federale, dei verbali delle deliberazioni e delle operazioni elettorali dell'Assemblea tenutasi il 22 giugno 2026. [...] di conseguenza ordinare alla Figc la rinnovazione delle operazioni elettorali per la carica di Presidente federale. Con riserva di integrare, modificare e aggiungere nel corso del giudizio*”. Chiedeva, infine, che fossero “*trasmessi gli atti alla Procura Federale per la violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e obbligo di collaborazione*.”

In punto di fatto, il ricorrente premetteva di avere depositato in data 27 aprile 2026, presso la segreteria della Figc, la propria candidatura con allegata la documentazione necessaria; che in data 13 maggio 2026 depositavano la candidatura alla Presidenza federale il sig. dr. Giovanni Malagò e il sig. dr. Giancarlo Abete; che in data 22 giugno 2026 si svolgevano le elezioni e veniva eletto il Presidente Federale nella persona del sig. Dr. Giovanni Malagò ( si allega comunicato ufficiale n. 255/A).

Ciò premesso, deduceva di agire “*in virtù dell'art. 86 Codice di Giustizia Sportiva, quale tesserato e candidato non ammesso all'elezione federale, avendo subito un pregiudizio diretto e immediato con la delibera impugnata, in quanto è stato privato di partecipare alla competizione elettorale. Il pregiudizio è attuale e non meramente potenziale. Il ricorrente è diretto destinatario del provvedimento di esclusione*”.

Lamentata, inoltre, l'illegittimità del silenzio-rifiuto alla sua richiesta di accesso agli atti del 1° luglio 2026, cui conseguiva la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, co. 1, CGS in relazione agli artt. 2 - 9 e 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI, cui i soggetti di cui all'art. 2 del CGS sono tenuti a conformare i propri comportamenti in ragione del richiamo previsto dall'art. 3 CGS, in punto di diritto deduceva la inammissibilità, ineleggibilità ed incompatibilità del Dr. Giovanni Malagò per i seguenti motivi:

- Assenza di tesseramento al momento della presentazione della candidatura, così come previsto e richiesto dall'art. 29, co. 1 dello Statuto federale;
- Violazione dell'art. 53, c. 16-ter, d. lgs. 165/2001 (divieto di *pantouflage*).

In via istruttoria, chiedeva, ordinarsi “*alla Segreteria Generale della Figc, e alla Commissione Elettorale l'immediato deposito in giudizio di tutti i verbali di controllo dei requisiti dei candidati all'elezione del presidente federale, i documenti relativi alla*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

*presentazione candidatura, i verbali assembleari del 22 giugno 26, dell'elenco dei votanti e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale alla verifica delle candidature" e "alla Figc di provvedere all'ostensione del file log generato dalla piattaforma Portale Servizi Figc relativo al tesseramento del dr. Giovanni Malagò per l'annualità 2026 ovvero [,,] all'ufficio tesseramenti di esibire attestazione relativa al tesseramento del dr. Malagò al 13/5/26."*

Nel merito, chiedeva al tribunale, *"accertata la mancanza di tesseramento del dr. Malago ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto FIGC alla data di presentazione della candidatura del 13/5/26, ovvero accertata la incompatibilità ai sensi dell'Art. 53, c. 16-ter, d. lgs 165/2001"*, di *"dichiarare nulla l'ammissione della candidatura del dr. Giovanni Malagò alla presidenza federale ed annullare in via totale la delibera assembleare dell'elezione del Presidente Federale nella persona del sig. dr. Giovanni Malagò, compreso i verbali, le deliberazioni e le operazioni elettorali dell'assemblea tenutasi il 22 giugno 26, che hanno portato all'elezione del Presidente federale, nonché annullare tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri e l'ammissione dei candidati privi dei requisiti per l'annullamento dell'elezione del Presidente Federale, dei verbali delle deliberazioni e delle operazioni elettorali dell'Assemblea tenutasi il 22 giugno 2026. [...] di conseguenza ordinare alla Figc la rinnovazione delle operazioni elettorali per la carica di Presidente federale."* Chiedeva, infine, trasmettersi gli atti alla Procura Federale per la violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e obbligo di collaborazione.

Con decreto del 27 luglio 2026, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione del procedimento l'udienza del 6 agosto 2026.

Con memoria del 3 agosto 2026, il ricorrente sollecitava i componenti del Collegio ad astenersi dalla trattazione *"per gravi ragioni di convenienza ed a tutela del giusto processo."*

All'udienza del giorno 6 agosto 2026, nella mancata costituzione della FIGC e del Dr. Giovanni Malagò, previa rinuncia alla *"pregiudiziale istanza di sollecitazione all'astensione dei Componenti del Collegio"*, l'avv. Miele, ribadita la propria legittimazione al ricorso, avente ad oggetto l'annullamento della delibera assembleare elettiva del 22 giugno 2026 per i motivi sopra esposti, si riportava al ricorso e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

## DIRITTO

Il ricorrente propone l'odierno procedimento quale tesserato della FIGC e quale *"candidato non ammesso all'elezione per la carica di Presidente federale"* (v. *incipit* ricorso).

In sede di discussione ha tuttavia precisato come *causa petendi* del ricorso non sia la mancata ammissione della sua candidatura, quanto la mancanza di requisiti del candidato Dr. Giovanni Malagò.

Tale precisazione, per vero, in disparte la ritenuta sussunzione del ricorso, da parte del suo proponente, nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 86 CGS, non vale a salvare i plurimi profili di inammissibilità dello stesso.

Il presupposto di partenza atto a qualificare l'azione proposta, infatti, non può che essere proprio il previo accertamento dei requisiti di candidabilità dell'allora candidato dr. Malagò, circostanza che deve spostare l'attenzione sul rito elettorale previsto dal Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive.

Ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA è stabilito che *"... avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI"*.

La procedura prevista dal Regolamento, per quanto qui di interesse, al punto 2, lettera d) consente di contestare l'ammissibilità di altri candidati solo ai soggetti ammessi o al Procuratore federale.

Attesa la reale natura del ricorso, in disparte anche la evidente tardività, tanto consente di dichiarare la inammissibilità per difetto di legittimazione del ricorrente, dichiaratamente *"candidato escluso"*, non già *"candidato ammesso"*,

Pur tuttavia, ad analoga declaratoria di inammissibilità si perviene anche a voler condividere la prospettata sussunzione del ricorso nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 86 CGS.

In forza della richiamata norma, co. 1, *"Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali"*



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Quello che si richiede è la titolarità di una situazione “ *giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*” e l’aver “ *subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni*”.

Rientrano nell’ambito delle situazioni giuridicamente protette le posizioni che attribuiscono al soggetto un interesse concreto e attuale, collegato a una norma sportiva specifica che può essere leso da un atto federale.

Anche per l’interesse ad agire, come di recente ricordato proprio dalle Sezioni Unite della Corte (dec. n.149/CFA/2025-2026), “*valgono anche per il processo sportivo - in virtù del rinvio operato dall’art. 2, comma 6, CGS CONI ai principi e alle norme generali del processo civile e, dunque, all’art. 100 c.p.c. - le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza nell’ordinamento generale (da ultimo, e per tutte, Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2026, n. 9038). In sintesi, tale interesse è da intendersi quale prospettazione di una lesione concreta e attuale e dell’effettiva utilità, immediata e diretta, ritraibile dall’accoglimento del gravame (Corte fed. app., SS.UU. n. 99/2022-2023; Corte fed. app., SS.UU., n. 61/2023-2024; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 110/2021).*”

Di talché, ritenuta la veste di mero tesserato del ricorrente, viene meno qualsiasi utilità giuridica concreta che a questi potrebbe derivare dall’annullamento della delibera assembleare che ha portato all’elezione del Dr. Malagò.

La possibilità di partecipare ad un’eventuale rinnovazione della procedura elettorale, infatti, come ritenuto dalla richiamata decisione della Corte a sezioni unite, si configura quale “*chance*” che integra un interesse meramente indiretto, futuro ed eventuale, come tale inidoneo a sorreggere l’impugnazione (Corte fed. app., SS.UU., n. 61/2023-2024; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2019).

Né, ancora, prosegue la Corte, con motivazione qui condivisa, sarebbe sufficiente all’odierno ricorrente “ *far valere il proprio interesse a una legittima elezione del Presidente della Federazione. Questo costituisce un interesse indifferenziato, che in nulla differisce dal generico e indistinto interesse alla legalità dell’azione federale, non azionabile uti singulus (Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 110/2021, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2017, n. 4717), mentre l’ordinamento federale non conosce un’azione popolare a tutela della regolarità del procedimento elettorale.*”

Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è inammissibile.

Restano assorbite le altre questioni in ordine alla candidabilità del Dr. Giovanni Malagò e al diniego all’accesso agli atti in assenza dell’interesse del richiedente, ancora richiamando e condividendo, quanto alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura federale, quanto assunto dalla più volte richiamata pronuncia delle sezioni unite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Nazionale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese in relazione alla mancata costituzione degli intimati.

IL PRESIDENTE RELATORE

Amedeo Citarella

Depositato in data 6 agosto 2026.

IL SEGRETARIO

Marco Lai